



CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Carsoli
“Sandro Iacuzzi”

STATUTO

Approvazione Assemblea Generale dei Soci: **25 Novembre 2006**
Modificato Assemblea Generale dei Soci: **06 Dicembre 2014**
Ratifica Comitato Centrale:

Titolo I	DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA	2	
Titolo II	SCOPI – FUNZIONI	2	
Titolo III	SOCI	2	
Titolo IV	ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	4	
	Capo I	L'Assemblea dei soci	5
	Capo II	Il Consiglio Direttivo	6
	Capo III	Il Presidente ed il Vicepresidente	7
	Capo IV	Il Segretario	8
		Il Tesoriere	8
	Capo V	Il Collegio dei Revisori dei Conti	8
	Capo VI	I Delegati	8
	Capo VII	Durata delle Cariche Sociali	8
Titolo V	PATRIMONIO – ESERCIZI SOCIALI – BILANCI	8	
Titolo VI	SOTTOSEZIONI	9	
Titolo VII	Capo I	Gruppi	10
	Capo II	Scuole	10
	Capo III	Commissioni	10
Titolo VIII	CONTROVERSIE	10	
Titolo IX	DISPOSIZIONI FINALI	11	

STATUTO

STATUTO della SEZIONE C.A.I. di CARSOLI "Sandro Iacuitti"

Titolo I

- Denominazione – Sede – Durata -

Art. 1

È costituita l'associazione denominata - Club Alpino Italiano – Sezione di Carsoli "Sandro Iacuitti" - (abbreviato in C.A.I. Carsoli), con sede in Carsoli (AQ), persona giuridica di diritto privato, che trae origine dalla Sottosezione di Carsoli "Sandro Iacuitti" del C.A.I. dell'Aquila fondata nell'anno 1987.

Essa ha durata illimitata.

Art. 2

La Sezione è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, uniformando il proprio statuto allo Statuto ed al Regolamento Generale del C.A.I.

Lo stendardo dell'associazione è azzurro e reca in centro lo stemma del C.A.I., in alto la scritta in oro "Club Alpino Italiano", ed in basso la scritta in oro Sezione di Carsoli "Sandro Iacuitti".

Lo stendardo dell'associazione potrà intervenire a cerimonie e manifestazioni soltanto in seguito ad una delibera del consiglio direttivo o del presidente.

Art. 3

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Titolo II

- Scopi e funzioni -

Art. 4

L'Associazione ha per scopo di :

- promuovere e perseguire finalità di solidarietà sociale attraverso la pratica dell'alpinismo in tutte le sue forme, e la speleologia, nonché tutte le attività didattiche relative;
- incoraggiare studi e ricerche sia nel campo scientifico che sportivo mediante pubblicazioni periodiche, manuali e monografie;
- tutelare gli interessi generali dell'alpinismo e collaborare con tutti gli enti, pubblici e privati, che si occupano di

problemi connessi con l'alpinismo ed in particolare della tutela dell'ambiente montano e naturale;

- collaborare all'organizzazione del soccorso alpino;
- mantenere in efficienza sentieri ed altre opere alpine;
- assumere iniziative per la difesa dell'ambiente naturale montano;
- promuovere attività sportive nell'ambito dell'escursionismo, della arrampicata sportiva, della mountain-bike, dello sci in tutte le sue specialità, della speleologia e di ogni altro sport che abbia attinenza con l'alpinismo inteso nel senso più ampio del termine;
- promuovere attività didattiche, rivolte particolarmente ai giovani, quali: corsi teorico-pratici di alpinismo, di sci-alpinismo, di sci di fondo escursionistico, arrampicata sportiva e di speleologia; gite ed ascensioni collettive; conferenze, dibattiti, proiezioni;
- curare la biblioteca e l'archivio della sezione;
- pubblicizzare l'attività della sezione anche attraverso la pubblicazione di un notiziario sezionale;
- promuovere e sostenere, attraverso l'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie, iniziative ed attività di utilità sociale;
- assumere ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali;

Sono vietate attività diverse da quelle elencate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 5

L'Associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apolitica ed aconfessionale ed è improntata a principi di democraticità.

Titolo III

- Soci -

Art. 6

I soci dell'associazione sono benemeriti, ordinari, familiari, giovani ed aggregati, secondo quanto stabilito nell'art. II.3 dello statuto e negli art. II.II.1; .2 e .3 del regolamento generale del C.A.I.

Art. 7

Chiunque intenda divenire socio, deve presentare domanda, su apposito modulo fornito dall'associazione, al consiglio direttivo, controfirmata da un socio ordinario presentatore iscritto all'associazione da almeno un anno; per i minori la domanda deve essere firmata da chi esercita su di essi la potestà; nella domanda devono essere indicati i requisiti richiesti per l'appartenenza alle rispettive categorie dei soci.

I cittadini di stati stranieri possono chiedere di diventare soci.

Art. 8

L'ammissione dei soci spetta, ad insindacabile giudizio, al consiglio direttivo dell'associazione.

Nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda di ammissione, la deliberazione negativa verrà comunicata all'interessato; le somme versate saranno restituite al medesimo.

L'ammissione ha luogo per tutto l'anno, con decorrenza dal principio del medesimo, eccettuato il caso in cui, venendo presentata la domanda nell'ultimo trimestre, il socio proposto dichiara di richiedere l'iscrizione per l'anno successivo.

L'iscrizione del socio annuale si considera tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo che il socio rassegni le proprie dimissioni entro il 30 settembre dell'anno in corso. Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo statuto ed il regolamento generale del C.A.I., nonché ogni delibera dei relativi organi; si impegna ad agire secondo lo spirito informatore dell'associazione; si dichiara disposto, per quanto in suo potere, a cooperare al conseguimento degli scopi del Club Alpino Italiano, ed a prestare la sua attività al fine di portare l'associazione al maggior grado di efficienza; riconosce altresì che la sua partecipazione a gite o ad altre manifestazioni organizzate dall'associazione o dal C.A.I. non comporta nessuna responsabilità dell'una o dell'altro per quanto nel corso di esse possa accadere.

Art. 9

I soci sono tenuti a versare all'associazione :

- a) la quota di ammissione (comprensiva del costo della tessera);
- b) la quota associativa annuale nella misura che verrà stabilita anno per anno per le rispettive categorie di soci dall'assemblea, ordinaria o straordinaria, dei soci a valere per l'anno successivo; il versamento della

quota annuale deve essere effettuato entro il 31 marzo;

- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

I soci che abbiano una anzianità di iscrizione presso l'associazione di almeno 25 anni ed abbiano compiuto il 75° anno di età possono essere in tutto o in parte esonerati dal pagamento della quota sociale, pur mantenendo tutti i diritti inerenti alla loro qualità.

Analoga norma vale per i soci che abbiano una anzianità ininterrotta di iscrizione al C.A.I di 50 anni. Le quote spettanti alla sede centrale del C.A.I. saranno nei due casi predetti a carico della Sezione.

Art. 10

I diritti e gli obblighi del socio sono quelli stabiliti negli art. II.4 dello statuto del C.A.I e nell'articolo II.IV.1 del regolamento generale del C.A.I.; in particolare, il socio ha diritto di usufruire dei servizi organizzati dall'associazione, e di ricevere le eventuali pubblicazioni edite da questa, il tutto alle condizioni stabilite dall'associazione medesima.

Il socio riceve dall'associazione la tessera di riconoscimento secondo quanto previsto dall'art. II.III.1 comma 4 e 5 del regolamento generale del C.A.I.

Ogni anno, ai soci che raggiungono una anzianità ininterrotta di iscrizione all'associazione di 12 anni, ed a quelli che raggiungono una anzianità ininterrotta di iscrizione al C.A.I. di 25 e di 50 anni, verranno consegnati speciali distintivi ricordo.

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del C.A.I., se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi Organi competenti.

Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal C.A.I.

Tutte le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

I soci, purché maggiorenni, hanno diritto di voto nelle assemblee della loro sezione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo.

I soci non hanno nessun diritto sul patrimonio della sezione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione.

Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione.

Art. 11

La qualità di socio si perde per morte (o per estinzione se trattasi di ente), per dimissioni, per morosità e per radiazione, così come previsto nell'art. II.5 dello statuto del C.A.I. e nell'art. II.V.1 del regolamento generale del C.A.I.

Art. 12

Il socio che entro il 31 marzo non abbia provveduto al pagamento della quota associativa è automaticamente sospeso nei diritti a lui spettanti in relazione alla sua qualità di socio dell'associazione.

Il socio che alla fine del primo semestre risultasse ancora moroso potrà, previo avvertimento scritto, essere cancellato dall'elenco dei soci con deliberazione del consiglio direttivo.

Tale cancellazione non esonera però il socio moroso dall'obbligo di versare la quota per l'anno in corso, e l'associazione conserva il diritto di esigere la quota annuale relativa, restando a carico del socio la maggiore spesa conseguente.

La riammissione dei soci esclusi per morosità potrà essere deliberata dal consiglio direttivo; in ogni caso sarà subordinata al pagamento dell'annualità insoluta.

Art. 13

Coloro che abbiano perduto per dimissioni o per morosità la qualità di socio debbono, in caso di riammissione, assoggettarsi alle formalità stabilite per l'ammissione dei nuovi soci.

Il socio riammesso perde la pregressa anzianità associativa.

Art. 14

Il consiglio direttivo può adottare, nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con lo spirito informatore dell'associazione, o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno; nei casi più gravi (indegnità, atti riconosciuti lesivi del prestigio o degli interessi dell'associazione o del C.A.I., ovvero gravi inosservanze dei relativi statuti e regolamenti), il consiglio direttivo può deliberare per la radiazione.

Contro i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 11 ed al presente articolo, il socio può

presentare, entro trenta giorni, ricorso a norma, come previsto dal regolamento generale del C.A.I.

Art. 15

Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione.

Il trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicato alla sezione di provenienza dalla sezione alla quale il socio si iscrive ed ha effetto dall'anno sociale successivo ai fini del tesseramento.

Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Per i soci aggregati fare riferimento a come previsto nell'art. II.II.3 del regolamento generale del C.A.I.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo, a cura del Segretario, terrà aggiornato un albo d'Onore, nel quale verranno iscritti i soci che il Consiglio Direttivo proporrà all'Assemblea ordinaria, ritenuti meritevoli per particolari benemeranze alpinistiche o altre, pure significative, quale riconoscimento morale della Sezione.

Nello stesso Albo, separatamente, verranno iscritti i nomi dei soci che hanno conseguito il 50° anno di iscrizione alla Sezione.

Titolo IV

- Organi dell'associazione -

Art. 17

Sono organi dell'associazione :

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il collegio dei revisori dei conti.

Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.

Art. 18

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, e non possono essere conferite che ai soci maggiorenni iscritti all'associazione da almeno due anni compiuti.

CAPO I

- L'assemblea dei soci –

Art. 19

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione, è costituita da tutti i soci maggiorenni ad essa iscritti ;

essa rappresenta tutti i soci, e le sue deliberazioni vincolano anche i dissenzienti e gli assenti.

L'assemblea dei soci :

- elegge i Consiglieri, i Revisori dei Conti ed il Presidente dei Revisori dei Conti;
- delibera sul programma dell'associazione, sulla quota associativa, sulla relazione del presidente, e sui bilanci consuntivi e preventivi;
- delibera sulla alienazione e sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modifiche del presente statuto;
- delibera sullo scioglimento dell'associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che venga inserita nell'ordine del giorno dal consiglio direttivo o su proposta di almeno 30 soci aventi diritto al voto, da presentarsi al consiglio direttivo entro il 15 ottobre o il 31 dicembre per la successiva assemblea ordinaria;
- elegge i Delegati all'Assemblea dei Delegati, all'Assemblea Regionale dei Delegati ed al convegno delle sezioni centromeridionali ed insulari del C.A.I.;
- le delibere prese dall'Assemblea dei Soci saranno rese note mediante esposizione nella sede e nella bacheca sociale.

Art. 20

L'assemblea in seduta ordinaria viene convocata dal presidente su delibera del consiglio direttivo entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed entro il mese di novembre per la determinazione della quota associativa annuale, per la determinazione della data delle elezioni alle cariche sociali, e per l'approvazione del bilancio preventivo.

Può essere inoltre convocata in seduta straordinaria quando il consiglio direttivo lo ritenga opportuno.

L'assemblea in seduta straordinaria deve essere convocata anche quando ne facciano richiesta motivata almeno 30 soci aventi diritto al voto, o il collegio dei revisori dei conti; se il consiglio direttivo non vi provvede entro trenta giorni dalla richiesta, potrà direttamente provvedere il collegio dei revisori dei conti.

La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede e nella bacheca sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea. Nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora della convocazione. Inoltre l'avviso stesso sarà spedito a tutti i soci aventi diritto a mezzo del servizio postale.

I bilanci consuntivo e preventivo devono essere depositati presso la segreteria della sezione, a disposizione dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la relativa assemblea.

Art. 21

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali, esclusi i soci aggregati che siano soci ordinari di altre sezioni; i minori di anni 18 non hanno diritto al voto.

I componenti del consiglio direttivo non possono votare nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci, né in genere su questioni attinenti alle loro responsabilità.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia, in seconda convocazione, che potrà tenersi anche un'ora di distanza dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 22

L'assemblea nomina il proprio presidente ed il segretario, il quale dovrà curare la redazione del verbale.

Ove occorra, si nominano gli scrutatori per verificare la regolarità dell'eventuale votazione.

Art. 23

Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese per alzata di mano o per appello nominale o per votazione segreta, a seconda delle decisioni dei soci presenti aventi diritto al voto.

Sono escluse le votazioni per delega.

Art. 24

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti. Tuttavia:

- le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili, ovvero modifiche statuarie, devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei votanti;

- la deliberazione di scioglimento della sezione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti i soci aventi diritto al voto.

Art. 25

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili e le modifiche al regolamento non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del comitato centrale del Club Alpino Italiano, come previsto nello statuto del C.A.I.

Art. 26

In caso di scioglimento della sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano.

Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna ed amministrate per due anni dal Comitato Direttivo Regionale e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale Abruzzo.

Art. 27

Per le elezioni delle cariche sociali :

- membri del Consiglio Direttivo;
- Revisori dei Conti;
- Presidente dei Revisori dei Conti;

l'assemblea nominerà tre scrutatori ed un Comitato elettorale composto di tre membri aventi l'incarico di raccogliere le liste dei candidati e di formarne una unica.

La stessa assemblea fisserà il luogo e la data delle elezioni, che dovranno essere effettuate con voto segreto.

Il Comitato elettorale ha, fra l'altro, il compito di proclamare gli eletti alle cariche sociali, mediante verbale sottoscritto anche dagli Scrutatori, da affiggere all'albo sezionale.

Le liste che il comitato elettorale potrà raccogliere dovranno essere sottoscritte da almeno venti soci, sette giorni liberi prima di quello fissato per le elezioni.

Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto come previsto nell'art. VIII.1 comma 1 dello statuto del C.A.I., non sono ammesse deleghe.

Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta.

È escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione come previsto nell'art. VIII.II.1 comma 2 del regolamento generale del C.A.I.

I soci eleggeranno con votazione unica, distintamente, i consiglieri, i revisori dei conti ed il presidente dei revisori dei conti.

Si intenderanno eletti i candidati della lista unica predetta che riporteranno il maggior numero di voti.

CAPO II

- Il consiglio direttivo -

Art. 28

Il consiglio direttivo è composto da sette consiglieri eletti fra i soci tra i quali verrà eletto il Presidente della Sezione ed un vice-presidente.

Art. 29

Nella prima riunione il consiglio direttivo elegge a scrutinio segreto il Presidente della Sezione, il vice-presidente, il segretario ed il tesoriere.

Il Consigliere eletto alla carica di Presidente al momento della elezione deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

Qualora l'incarico di tesoriere non venisse accettato da nessuno dei consiglieri, l'incarico può essere affidato dal Consiglio ad un socio della sezione.

Art. 30

Al consiglio direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo la competenza dell'assemblea dei soci ex art. 19 del presente statuto, ed in genere salvo le limitazioni contenute nel presente statuto, nello Statuto e nel regolamento generale del C.A.I.

In particolare, ferma restando la predetta generale competenza, il consiglio direttivo:

- redige annualmente i bilanci consuntivo e preventivo, e delibera sulla relazione del presidente;
- convoca le assemblee dei soci;
- propone all'assemblea dei soci il programma annuale di attività dell'associazione, nonché la determinazione della quota associativa annuale;

- delibera i provvedimenti nei confronti dei soci;
- autorizza il presidente a firmare gli atti negoziali riguardanti l'associazione, determinandone comunque i poteri; in particolare autorizza il presidente ad accettare donazioni, eredità o legati, o altre elargizioni sotto qualsiasi forma, con o senza condizioni o termini, a sua discrezione;
- delibera sulle domande di associazione dei nuovi soci;
- prepone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali, fissandone le direttive di massima ed i termini entro i quali ciascun incaricato o commissione dovrà riferire al consiglio direttivo sull'attività svolta;
- delibera la costituzione e lo scioglimento delle sottosezione e dei gruppi;
- decide inappellabilmente sui ricorsi proposti dai soci avverso i provvedimenti adottati nei loro confronti dagli organi direttivi dei gruppi;
- approva preventivamente i programmi di attività dei Gruppi, Scuole e Commissioni della Sezione;
- ratifica i provvedimenti urgenti adottati dal Presidente;
- adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi secondo le direttive dell'assemblea dei soci .

Possono essere invitati ad assistere alle sedute del consiglio direttivo i soci, ed anche non soci, aventi specifica competenza sugli argomenti da discutere;

Art. 31

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente o da chi ne fa le veci, o a richiesta di almeno tre consiglieri.

Di regola il consiglio direttivo viene convocato almeno una volta al mese, mediante avviso da comunicare non meno di cinque giorni prima della seduta con ogni mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito.

Le riunioni del consiglio direttivo, presiedute dal presidente o dal vice-presidente sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti l'intero consiglio direttivo.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono valide se prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il verbale della seduta è redatto dal segretario e firmato da questi e dal presidente.

Art. 32

Il consiglio direttivo ha facoltà di dichiarare decaduti dalla carica quei consiglieri che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre sedute consecutive.

Ai consiglieri deceduti, a quelli decaduti a norma del comma precedente ed a quelli dimissionari, subentrano di diritto i candidati non eletti secondo la graduatoria delle elezioni.

Qualora il consiglio direttivo venga a ridursi della metà dei suoi componenti, il presidente convocherà l'assemblea dei soci per l'elezione di un nuovo consiglio direttivo.

In caso di dimissioni dell'intero consiglio direttivo, la convocazione dell'assemblea dei soci dovrà essere fatta, ove occorra, nel termine di trenta giorni, a cura del collegio dei revisori dei conti.

CAPO III

Il presidente ed il vicepresidente

Art. 33

Il presidente:

- è il legale rappresentante della sezione;
- ha poteri di rappresentanza che può delegare;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- presenta all'assemblea dei soci la relazione annuale accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della sezione;
- convoca l'assemblea dei soci con delibera del consiglio direttivo;
- convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo;
- ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi; nonché la firma sociale.

In caso di urgenza adotta i provvedimenti provvisori necessari nelle materie di competenza del consiglio direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di tale organo nella prima riunione successiva.

In caso di impedimento temporaneo è sostituito dal vicepresidente, e, in mancanza di questi, dal consigliere più anziano di iscrizione all'associazione.

Nel caso di presidente dimissionario o che per qualsiasi causa venga a mancare nel corso del

triennio, il Consiglio Direttivo eleggerà un nuovo Presidente

Questo assume l'anzianità del sostituito ed il suo mandato è limitato allo scadere del Consiglio in carica.

Qualora non vi sia altro consigliere ad accettare la carica a Presidente della Sezione, si provvederà alla convocazione di una Assemblea straordinaria per indire nuove elezioni. I Past President partecipano, invitati, alle sedute del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

CAPO IV Il segretario

Art. 34

Il segretario, sotto la direzione del presidente, redige i verbali delle riunioni del consiglio direttivo, che sono sottoscritti dal presidente e dal segretario medesimo; cura l'attuazione delle deliberazioni di tale organo, e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione.

Il tesoriere Art. 35

Il tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione e ne tiene la contabilità. Partecipa, qualora non faccia parte del Consiglio Direttivo, alle sedute dello stesso con parere consultivo.

CAPO V Collegio dei revisori dei conti Art. 36

Il collegio dei revisori dei conti si compone di un presidente, due membri effettivi ed un supplente. Il revisore dei conti supplente partecipa a tutte le riunioni collegiali e sostituisce a tutti gli effetti un revisore dei conti effettivo, per qualsiasi motivo assente o decaduto dal mandato, fino al suo rientro o alla sua sostituzione.

Art. 37

Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo contabile ed amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della sezione nelle sue componenti, esaminando bilanci ed eventuali variazioni, redigendo apposite relazioni e riferendo al Consiglio Direttivo ed alle Assemblee.

I revisori effettuano visite collegiali ed individuali agli atti contabili e amministrativi formalizzandole con appositi verbali inviati al Presidente.

Si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il consiglio direttivo.

I revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del consiglio direttivo, e possono far inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche il diritto di chiedere al consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali, e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione.

CAPO VI I delegati Art. 38

I delegati all'assemblea dei delegati del C.A.I., all'assemblea del Gruppo Regionale Abruzzo ed al convegno delle sezioni centromeridionali ed insulari rappresentano, con il presidente, l'associazione alle relative assemblee.

Concordano con il consiglio direttivo le direttive generali circa gli argomenti all'ordine del giorno da discutere alle predette assemblee.

CAPO VII Durata delle cariche sociali Art. 39

La durata in carica del presidente, del vicepresidente, dei consiglieri e dei revisori dei conti è di tre anni.

La durata in carica dei delegati è di un anno.

Le cariche negli organi della struttura centrale e delle strutture periferiche sono elettive e a titolo gratuito come previsto nell'art. VIII.1 comma 1 dello statuto e nell'art. VIII.II.1 comma 3 del regolamento generale del C.A.I.

Gli eletti alla carica di presidente durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione come previsto nell'art. VIII.1 comma 2 dello statuto del C.A.I.

Titolo V - Patrimonio – Esercizi sociali – Bilanci - Art. 40

Il patrimonio sociale è costituito :

- da beni mobili ed immobili che sono di proprietà dell'associazione e di quelli che lo diverranno;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da qualsiasi altra somma che venga erogata da chicchessia a favore dell'associazione per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art. 41

Le entrate sociali ordinarie sono costituite :

- dalle tasse di iscrizione;
- dalle quote annuali, detratta la parte spettante al C.A.I.;
- da ogni altro eventuale provento a carattere periodico.

Nel bilancio debbono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Art. 42

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 43

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

È escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.

Titolo VI

Sottosezioni

Art. 44

L'associazione può costituire una o più sottosezioni su richiesta di almeno 50 soci maggiorenni.

La costituzione delle sottosezioni deve essere deliberata dal consiglio direttivo, che deve anche ratificare i regolamenti; la costituzione delle sottosezioni deve essere altresì approvata dal Gruppo Regionale Abruzzo.

Art. 45

Le sottosezioni avranno un proprio regolamento, redatto con l'osservanza delle norme e dello statuto e del regolamento generale del C.A.I. e del presente statuto, che diventa esecutivo dopo la ratifica da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

Art. 46

Le sottosezioni sono dirette ed amministrare da un consiglio direttivo eletto dall'assemblea dei soci della sottosezione, presieduto da un reggente, anch'esso eletto dall'assemblea.

Entro venti giorni dall'elezione i nomi del reggente e dei componenti del consiglio direttivo

della sottosezione dovranno essere comunicati per la ratifica al consiglio direttivo dell'associazione.

Il reggente partecipa alle sedute del consiglio direttivo dell'associazione con voto consultivo.

Art. 47

L'assemblea dei soci della sottosezione deve essere convocata una volta l'anno con preavviso al consiglio direttivo dell'associazione, il quale può delegare ad intervenire propri rappresentanti.

Art. 48

I rapporti economici tra l'associazione e le sottosezioni, per quanto attiene alla quote sociali, vengono stabiliti dal consiglio direttivo dell'associazione, in relazione a quanto previsto nello statuto e nel regolamento generale del C.A.I.

Art. 49

Le sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della sezione di appartenenza. Non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale; non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale.

I soci della sottosezione hanno gli stessi diritti dei soci della sezione.

Art. 50

La sottosezione potrà essere sciolta per deliberazione dell'assemblea dei propri soci o per deliberazione del consiglio direttivo dell'associazione.

Avverso tale delibera del consiglio direttivo è ammesso in prima istanza ricorso all'assemblea dell'associazione da parte della maggioranza dei membri del consiglio direttivo della sottosezione entro trenta giorni dalla comunicazione raccomandata della deliberazione di scioglimento; in seconda istanza è ammesso un ulteriore ricorso, entro trenta giorni dalla deliberazione dell'assemblea, al Gruppo Regionale Abruzzo.

Con la deliberazione di scioglimento l'Associazione nomina uno o più liquidatori, sotto il controllo del collegio regionale dei revisori dei conti, ed incamera l'equivalente della gestione economica, nella eventualità di una possibile ricostituzione della Sottosezione.

Decorso un periodo di due anni incamera nel suo patrimonio quanto nel frattempo amministrato.

Art. 51

Quando i soci di una sottosezione, per due anni consecutivi, si riducono al di sotto del numero

minimo di venticinque, la sottosezione, deve intendersi automaticamente sciolta.

In tal caso, e salvi pur sempre i ricorsi di cui all'art.50, il consiglio direttivo dell'associazione, accertata la sussistenza di detto presupposto, provvede alla nomina del o dei liquidatori; anche in tal caso trova applicazione il terzo comma dell'art.50.

Titolo VII

- **Gruppi – Scuole – Commissioni** –

CAPO I

- **Gruppi** -

Art. 52

L'associazione, con delibera del consiglio direttivo, può autorizzare la costituzione di gruppi di soci che intendono sviluppare in particolare una delle attività statutarie dell'associazione, o comunque attività compatibili con i fini dell'associazione stessa.

I gruppi devono darsi un proprio regolamento interno, che dovrà essere ratificato dal consiglio direttivo dell'associazione.

I gruppi non hanno distinta soggettività ed uniformano la propria gestione e contabilità alla normativa amministrativa ufficiale della sezione.

Gli organi direttivi dei gruppi dovranno presentare all'approvazione del consiglio direttivo dell'associazione i loro programmi ed i loro bilanci preventivi e consuntivi.

Alle sedute del consiglio direttivo dell'associazione partecipano i rappresentanti dei gruppi con voto consultivo.

I gruppi possono essere sciolti in qualsiasi momento dal consiglio direttivo dell'associazione a suo insindacabile giudizio.

CAPO II

- **Scuole** -

Art. 53

In seno alla sezione si possono costituire scuole per diverse discipline, con lo scopo di promuovere lo sviluppo e la pratica di attività istituzionali, perfezionando sia sul piano tecnico che culturale, la preparazione dei soci.

Esse sono rette dalle norme dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I., dal Regolamento per gli OTC e periferici, da tutte le altre norme e delibere comuni agli OTC.

Le scuole, rette dal proprio regolamento, ratificato dal Consiglio Direttivo della sezione di appartenenza e dalla Commissione Nazionale, svolgono attività a carattere continuativo.

Esse hanno autonomia tecnica, organizzativa e gestionale, nell'ambito delle norme amministrative della sezione.

Le scuole non hanno distinta soggettività ed uniformano la propria gestione e contabilità alla normativa amministrativa ufficiale della sezione; di tutta l'attività proposta ed approvata dal competente OT deve essere data contestuale comunicazione al Consiglio Direttivo della propria sezione.

Per il conseguimento dei propri scopi la scuola utilizza le quote di iscrizione ai corsi, che debbono essere commisurate alla copertura di tutte le esigenze operative e gestionali della scuola stessa.

CAPO III

- **Commissioni** -

Art. 54

Il Consiglio Direttivo, per lo svolgimento di particolari attività costituisce speciali commissioni, i cui componenti vengono scelti per le competenze specifiche e le capacità nel campo in cui debbono operare.

Le commissioni sono organi tecnici, di supporto al Consiglio Direttivo; hanno funzione consultiva, deliberativa soltanto nello svolgimento dei programmi di attività stabiliti ed approvati dal Consiglio Direttivo.

Sono rette da un regolamento interno che recepisce finalità e modalità di funzionamento degli Organismi Regionali e Centrali ed uniformano la propria gestione e contabilità alla normativa amministrativa ufficiale della sezione.

Per il loro funzionamento provvede direttamente il Consiglio Direttivo attraverso specifici capitoli di spesa del bilancio della sezione.

Titolo VIII

- **Controversie** -

Art. 55

Le controversie che dovessero insorgere fra soci, o fra soci ed organi dell'associazione, o fra soci ed organi direttivi dei gruppi, o fra sottosezione e l'associazione, non potranno venire deferite all'autorità giudiziaria se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione, da effettuarsi dall'organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione di motivato ricorso allo stesso.

Organi competenti ad esperire il tentativo di conciliazione sono :

- Il consiglio direttivo, integrato dai revisori dei conti, per le controversie fra soci, e fra soci ed organi direttivi dei gruppi;
- Il Gruppo Regionale Abruzzo per le controversie fra soci ed organi dell'associazione, e fra sottosezioni e l'associazione.

Art. 56

Avverso le deliberazioni degli organi dell'associazione che si ritengano in violazione del presente statuto o dello statuto e del regolamento generale del C.A.I. è data possibilità di ricorso a norma del regolamento generale del C.A.I.

Titolo IX

- Disposizioni finali -

Art. 57

L'adeguamento dell'ordinamento delle strutture periferiche alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è atto dovuto.

È adottato dal consiglio direttivo sezionale con propria delibera, da portare all'approvazione dell'assemblea dei soci nella prima seduta utile.

Art. 58

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, nonché le norme del codice civile e la legge regionale vigente sulle persone giuridiche private.

Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Ogni modifica al presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e controllo del CAI.

La presente deliberazione, munita degli estremi di esecutività, verrà inviata a tutti i soci e trasmessa all'associazione interessata.

Il su esteso testo è stato approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione di Carsoli "Sandro Iacuitti" del Club Alpino Italiano nella seduta del 25 Novembre 2006 e modificato nella versione attuale nella seduta del 06 Dicembre 2014.

Il Vice Presidente della Sezione
Mauro Giustini

Il Presidente dell'Assemblea
Giuseppe Ruscio